

sono pervenuti voti e richieste degli interessati in questo senso, ed infine, perchè, come è noto, il Ministero non possiede organi speciali per tali ispezioni, che debbono di anno in anno essere affidate a persone, che compiono altri lavori, dai quali non potrebbero essere distratte per un periodo troppo lungo di tempo.

« Ad ogni modo, si studierà, per l'anno prossimo, se sia il caso di estendere il servizio di ispezione anche oltre il periodo di monda, e se sia da organizzare diversamente tale servizio.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« MORPURGO ».

**Camera.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno disporre che i militari, provenienti dai riformati del 1876, che debbono tuttora essere istruiti e che sono stati, a norma del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1916, n. 1239, assegnati alla milizia territoriale, durante il periodo di istruzione, ed — ove non sia necessario adibirli a servizi di guerra — anche posteriormente, siano destinati nel territorio dei rispettivi distretti di residenza, al fine di evitare, per quanto è possibile, che si verifichino, nelle singole economie domestiche, turbamenti, che, mentre danneggiano i singoli, si ripercuotono sull'economia nazionale ».

**RISPOSTA.** — « Nel concretare le norme per la chiamata alle armi e l'assegnazione ai corpi delle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1876, 1877 e 1878 si è già procurato di contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze militari con quelle interessanti l'economia delle famiglie e, di riflesso, l'economia nazionale.

« Si è infatti disposto che le reclute delle predette tre classi più anziane siano, in massima, assegnate ai battaglioni ed alle compagnie di milizia territoriale di fanteria con sede nel territorio del corpo d'armata di cui fa parte il rispettivo distretto di presentazione, non escludendosi così la possibilità che parte di esse possano essere destinate a reparti stanziati nello stesso territorio del distretto, a cura dei competenti comandi di corpo d'armata.

« Importanti esigenze militari non hanno consentito l'applicazione di analoghe disposizioni per le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni 1879, 1880 e 1881.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

**Cannavina.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, rompendo ogni ulteriore indugio, intenda provvedere al Regio decreto promesso con l'articolo 2 del Regio decreto 26 ottobre ultimo scorso, n. 141 concernente la Commissione di appello per l'esame dei ricorsi circa la concessione di sussidi ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi ».

**RISPOSTA.** — « Il Ministero della guerra è rimasto completamente estraneo alla redazione del decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1419, col quale furono istituite speciali Commissioni provinciali appello in materia di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. Quanto alla redazione del decreto che, secondo la riserva fatta nell'articolo 2 del decreto sopracitato, deve regolare la procedura dei ricorsi alle dette Commissioni si avverte che essa è stata affidata al Ministero del tesoro che ha testè provveduto alla emanazione del decreto stesso. Essi infatti, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1916 e reca la data del 10 dicembre 1916 e il n. 1745.

« *Il ministro*  
« MORRONE ».

**Caporali.** — *Al presidente del Consiglio al ministro della guerra.* — « Per sapere non ritengano necessario che la giusta disposizione emanata per gli ufficiali medici fino all'età di 32 anni e tanto provvida per il notevole rendimento militare, venisse estesa a tutti gli altri ufficiali non medici ed attualmente occupati fuori della zona di guerra ».

**RISPOSTA.** — « Posso assicurare l'onorevole interrogante che opportune disposizioni sono state emanate dal Ministero della guerra e dal Comando supremo, per far sì che gli ufficiali di età anche maggiore di 32 anni, appartenenti alle varie armi e corpi, fisicamente idonei, siano destinati a reparti e servizi di prima linea presso l'esercito mobilitato, con quelle sole ristrettissime eccezioni che siano imposte da riconosciuto e grave interesse di servizio.

« Essi saranno sostituiti da ufficiali medici idonei alle fatiche di guerra, o appartenenti a classi anteriori al 1881, e comunque, in zona di guerra, già lungamente provati dai rischi e dalle fatiche del servizio di prima linea.